



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA/SERVIZI SOCIALI

SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO ALIMENTARE IN FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID - 19

L'anno _____, addì _____, del mese di _____ e presso la sede Municipale e nell'Ufficio Amministrativo,

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto, quale iusto Decreto Sindacale n. _____ del _____, in nome e per conto del Comune Nocera Terinese con sede a Nocera Terinese in Via F.A. Rizzuto n.16,P.I. 00297930794;

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della Società _____, con sede legale a _____, in Via _____ n° _____, P.IVA, _____;

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

SI PREMETTE CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02.04.2020 è stato dato atto di indirizzo a questo Ufficio al fine di provvedere agli atti gestionali per la raccolta delle istanze di ammissione al beneficio straordinario di soccorso economico di cui all'ordinanza n. 658 del 29.3.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in favore dei soggetti economicamente svantaggiati per effetto dell'emergenza Sanitaria da COVID-19, determinando con la stessa delibera il valore contributo da assegnare agli aventi diritto;
- Ordinanza del Capo Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, altresì, ciascun Comune è stato autorizzato, tra l'altro, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- con determina del servizio amministrativo n. 70 del 01.04.2020 è stato approvato avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità assegnati tramite buoni spesa nominali, erogati dal Comune di Nocera Terinese, da destinare alle famiglie che a causa dell'emergenza COVID 19 versano in gravi difficoltà economiche.
- Con determina del Servizio Amministrativo n. 71 del 3.4.2020 è stato approvato lo schema di avviso per la consegna dei buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all'emergenza epidemiologica da covid-19.
- Con propria determina n.74 del 7.4.2020 è stato approvato l'elenco degli Esercizi Commerciali che hanno aderito alla predetta manifestazione di interesse ove risulta

l'attività commerciale di cui sopra.

Ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei buoni alimentari per la fornitura di prodotti alimentari, e non, in favore delle famiglie in difficoltà socio economica a causa delle restrizioni conseguenti all'applicazione sul territorio comunale delle misure di prevenzione del contagio da COVID -19.

ART. 2 –MODALITA' DI UTILIZZO E CONDIZIONI

Il Buono alimentare nominativo è rilasciato dal Comune di Nocera Terinese– Area Amministrativa/Servizi Sociali ed è spendibile presso l'esercizio commerciale gestito dal sottoscrittore della presente alle condizioni previste dalla convenzione.

ART. 3 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER SOCIALE

Con il Buono alimentare possono essere acquistati:

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche e dei prodotti per animali);
- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa;
- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati.

I Buoni alimentari non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari e ricariche, oggettistica e prodotti cosmetici.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati siano tra quelli ammessi.

ART. 4 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il Buono alimentare è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico e previa verifica di effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile del servizio competente.

Gli esercizi commerciali procederanno alla richiesta di pagamento al Comune mediante consegna a mano, all'Ufficio ragioneria, dei buoni spesa in originale unitamente al modello ove risultano i prodotti venduti ai beneficiari. Il Comune procederà al pagamento della fattura entro 30 gg. dalla data di arrivo.

I Buoni Alimentari sono cumulabili, sono personali (**ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono**), **non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.**

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 30.5.2020. La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata, previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, pertanto si impegna a non divulgare notizie in merito ai titolari dei Buoni Alimentari. All'uopo assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i. A tal fine lo stesso e tutta la filiera impegnata nell'attività ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, o ad essa collegati, devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3 della citata L. 126/2010. L'operatore economico si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in 4 operazioni finanziarie relative la presente convenzione. Entro lo stesso termine, il medesimo soggetto deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 7 – IMPEGNI DEL COMUNE DI NOCERA TERINESE

Il Comune di Nocera Terinese si impegna a liquidare le fatture emesse dagli operatori economici entro trenta giorni dalla loro immissione nel sistema di interscambio (S.D.I.) dell'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica).

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici e personale e nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei Buoni alimentari, effettua controlli sul corretto utilizzo del Buono Alimentare nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del Buono alimentare.

ART. 9 – SPESE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha la facoltà di risolvere il contratto fatto, salvo, comunque, il risarcimento del danno. In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordini mezzi previsti dall'ordinamento.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

**PER IL COMUNE DI NOCERA TERINESE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Eugenio Macchione**

PER L'ESERCIZIO COMMERCIALE